

Prot. n. 065

Roma, 18/6/2024

Memoria depositata in occasione dell'audizione informale di martedì 18 giugno 2024 presso la Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati sul disegno di legge C. 1902, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Onorevole Presidente, Onorevoli componenti della Commissione,

Ringraziando per l'opportunità offerta, osserviamo in via generale che il provvedimento in esame è piuttosto complesso e affronta diverse rilevanti tematiche, di grande impatto sul sistema scolastico.

Apprezziamo l'attenzione rivolta a questo settore, nell'evidente intento di risolvere criticità annose e di introdurre elementi di semplificazione. Riteniamo tuttavia che alcune misure previste, principalmente per l'inclusione scolastica, risultino ancora parziali e non sufficienti per risolvere alla radice i problemi di continuità didattica, formazione e reclutamento del personale. È infatti necessario un disegno di più ampio respiro per stabilizzare l'organico dei docenti di sostegno, eliminando la precarietà che si ripropone ogni anno in misura percentuale così accentuata rispetto all'organico di diritto e che è sinonimo di difficoltà sia nel reperimento di docenti specializzati, sia nell'evitare la discontinuità didattica.

Per rendere maggiormente efficace il nostro intervento ed essenzializzarlo, segnaliamo alcune proposte in relazione a specifici articoli del disegno di legge, che ci sembrano particolarmente meritevoli di attenzione.

Art. 6 Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno

In generale apprezziamo convintamente la proposta di affidare a più soggetti istituzionali la possibilità di attivare percorsi di specializzazione. Ripetutamente è stata registrata l'impossibilità per le Università di ampliare l'offerta di posti per il TFA proprio nel Settentrione, ove invece si registra in modo evidente la mancanza di docenti specializzati. Questa situazione ha costretto gli istituti scolastici del Nord – e talvolta del Centro – a ricorrere costantemente a personale non specializzato e addirittura al reclutamento attraverso Mad (messa a disposizione). Questi elementi, ripetendosi negli anni, hanno assunto ormai una dimensione di sistematicità che non può certo assurgere a regola e che evidentemente non assicura specifiche competenze e livelli di qualità previsti per un settore così delicato.

Peraltro, il testo non impedisce alle Università di continuare ad attivare percorsi in totale indipendenza o in convenzione con Indire.

Art. 7 – Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento

Sebbene la soluzione proposta abbia aspetti di complessità, tanto da essere stata oggetto di una lunga stagione conflittuale e di interventi ripetuti, riteniamo che la soluzione prospettata abbia il vantaggio di risolvere il contenzioso in atto. Tuttavia, onde evitare ulteriori ritardi, chiediamo di eliminare il concerto con il MUR previsto per la selezione dei titoli esteri ammissibili.

Art. 8 - Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

Esprimiamo un forte dissenso rispetto alle misure previste, sia perché le riteniamo inefficaci o di difficile realizzazione, sia perché avrebbero un impatto rilevante sui diritti dei lavoratori anche in termini retributivi. Si tratta infatti di contratti a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto. Si potrebbe verificare che contratti di più lunga durata possano essere inibiti a personale meglio collocato in graduatoria rispetto a personale con punteggio inferiore ma confermato per il secondo anno sulla supplenza.

Sottolineiamo inoltre che la conferma del supplente sul medesimo posto non può che avvenire dopo le assunzioni in ruolo (quindi è esclusa su posti in organico di diritto) e comunque rispettando la successione delle fasi correttamente previste dal testo del disegno di legge per personale specializzato e non specializzato. La complessità delle operazioni comporterebbe comunque in molti casi la conferma sul posto dell'anno scolastico precedente solo a ottobre/novembre.

Ulteriore forte dissenso è legato al fatto che la conferma sarebbe subordinata alla richiesta della famiglia, elemento che potrebbe avere anche carattere di incostituzionalità, viste le previsioni di imparzialità dell'art. 97 della Costituzione, oltre ad apparire del tutto in conflitto con la necessità di garantire un opportuno distanziamento professionale nel rapporto docente/famiglia.

Sarebbe piuttosto preferibile prevedere la possibilità di conferire direttamente incarichi biennali, corrispondenti alla durata delle graduatorie.

Art. 9 – Disposizioni urgenti in materia dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno

In riferimento al comma 6 che prevede che “per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altra utilità comunque denominate” segnaliamo che il CCNL di Comparto vigente prevede invece che le attività di formazione eccedenti le attività funzionali siano oggetto di remunerazione, trattandosi di impegni che eccedono l'orario di servizio e gli adempimenti contrattualmente previsti.

Art. 11 – Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri

Condividiamo la misura, che deve essere naturalmente interpretata nell'ambito della tradizione di inclusività che caratterizza la nostra scuola. Pensiamo che l'intervento debba essere meglio finanziato e che per la sua attivazione debba essere

eliminato il vincolo del 20 per cento degli alunni della classe iscritti per la prima volta nel sistema nazionale di istruzione. In caso contrario la misura sarà applicabile a pochissime situazioni, rivelandosi in tal modo poco incidente.

ART. 12 – Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici

Proponiamo che il limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso ordinario reso disponibile per la mobilità interregionale sia esteso al 100 per cento. Infatti, i posti che rimarrebbero accantonati nelle Regioni ove non si concluderanno le procedure concorsuali (restante 50 per cento) saranno vacanti, dando luogo a reggenze. Non è chiara la *ratio* di questa scelta, considerando che comunque i posti saranno integralmente restituiti al contingente del concorso l'anno scolastico successivo per le assunzioni.

Art. 13 – Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici

L'intervento previsto comporta la soppressione del Nucleo di valutazione dell'operato del dirigente scolastico. La soluzione proposta, tuttavia, non inserisce nella norma alcun principio, di fatto delegando totalmente questo aspetto molto delicato a un procedimento amministrativo, sottraendone anche i principi fondamentali alla regolazione legislativa, come mai avvenuto prima. Si chiede che siano assicurati elementi di collegialità che devono essere garantiti nella procedura valutativa, stante anche la vaghezza dei criteri ricondotti genericamente al "buon andamento dell'azione dirigenziale" e che, specialmente in alcuni contesti, potrebbero determinare un pesante effetto sull'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Art. 14 – Disposizioni in materia di durata di servizio all'estero del personale della scuola

Riteniamo indispensabile individuare opportune soluzioni che garantiscano l'equo temperamento degli interessi della continuità didattica del personale già in servizio all'estero con le legittime aspettative di chi, avendo superato la selezione, è collocato utilmente nelle graduatorie di merito, in attesa della relativa nomina.

Grazie per l'attenzione.



Segretaria generale Cisl Scuola